

- iv. la previsione che, in caso di accoglimento del reclamo, la sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione, ma i relativi termini sono ridotti alla metà³² (art. 50, comma 5°).

■ 10. Le impugnazioni delle sentenze di liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Come sopra anticipato, il legislatore della riforma ha inteso garantire – nei limiti del possibile – un regime di assoluta unità anche con riguardo al regime delle impugnazioni, destinato a trovare applicazione in relazione alle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale, di omologazione del concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La disciplina dettata dal Codice si fonda su tre norme specifiche, che regolano rispettivamente:

- l'impugnazione delle sentenze (art. 51);
- la sospensione degli effetti delle sentenze impugnate (art. 52);
- gli effetti prodotti dalle sentenze che, in accoglimento delle impugnazioni, revocano le sentenze impugnate (art. 53).

Nel dettaglio, quanto all'**impugnazione**, l'art. 51, comma 1°, CCII dispone che *«Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli*

³² 15 giorni anziché 30.

accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo».

La norma, quindi, individua nel **reclamo** il mezzo idoneo per l'impugnazione di tutte e tre le ridette sentenze. Tale strumento può essere utilizzato unicamente dalle parti del procedimento di cui trattasi. L'unica eccezione è costituita dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, che può essere impugnata *«anche da qualunque interessato»*.

Il reclamo è proposto con ricorso, che va depositato presso la cancelleria della corte di appello nel termine (perentorio) di trenta giorni. Secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 3°, tale termine decorre, per le parti, dalla data di notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. La norma precisa che, per le parti, trova comunque applicazione la disposizione di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c.: la ridetta previsione va intesa nel senso che, ove anche esse non ricevessero la notificazione telematica della sentenza, l'impugnazione sarebbe in ogni caso inammissibile decorsi sei mesi dalla pubblicazione.

Il contenuto del ricorso è pressoché lo stesso oggi prescritto dall'art. 18 l.f.³³.

³³ L'art. 18 l.f. oggi vigente, sotto la rubrica "Reclamo", così dispone: *«Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.*

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;*
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;*
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa*

l'impugnazione (3), con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura

Si registra un'unica significativa novità procedimentale, vale a dire la previsione secondo cui la corte di appello, in caso di rigetto del reclamo e ritenuta sussistente la mala fede della parte soccombente nella proposizione dello stesso, condanna al pagamento delle spese processuali anche il legale rappresentante della società o dell'ente reclamante³⁴ che abbia conferito la relativa procura (art. 51, ult. comma).

In ordine alla **sospensione degli effetti delle sentenze impugnate**, l'art. 52, comma 1°, CCII, sotto la rubrica "*Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi*" dispone che: *«Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti»*.

della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26».

³⁴ A norma dell'art. 51, ult. comma, CCII, il legale rappresentante è responsabile in solido con la
con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e
al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.